

I RESPONSABILI

**GIOVANNI SANTANGELO**

**PAOLA CASTELLINI**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	<b>PG</b>	<b>/2011</b>	<b>/254908</b>
DEL	<b>20 OTTOBRE 2011</b>		

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI  
E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

DELLA DIREZIONE GENERALE  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E  
NEGOZIATA, INTES. RELAZIONI  
EUROPEE E RELAZIONI

SERVIZIO COMMERCIO, TURISMO E  
QUALITA' AREE TURISTICHE

DELLA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'  
PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna  
Alle Province della Regione Emilia-Romagna  
LORO SEDI

**Oggetto: Rete di distribuzione carburanti per autotrazione. Localizzazione degli impianti. Indicazioni operative.**

Sono pervenuti a questi Servizi regionali alcune richieste di chiarimento in merito alla normativa applicabile in materia di localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico ubicati lungo la rete stradale.

Va premesso che sul punto le fonti normative sono tre: l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti); l'articolo 30, comma 14, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio); e il paragrafo 5.5 della deliberazione di Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 (Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti).

I commi 1 e 1-bis dell'art. 2 del D.Lgs n. 32/1998 (comma introdotto dall'art. 1 del D.Lgs n. 346/1999), attribuiscono ai Comuni, nel quadro della liberalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, la determinazione delle caratteristiche delle aree degli impianti (art. 2, comma 1), e disciplinano il raccordo con gli strumenti urbanistici, disponendo che "*la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A (centro storico)*".

In altre parole, secondo il decreto legislativo statale, gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in qualunque zona comunale diversa dal centro storico, senza che occorra allo scopo la necessaria preventiva previsione localizzativa negli strumenti urbanistici comunali. La relativa autorizzazione può essere dunque rilasciata, ove l'impianto: soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dalle amministrazioni comunali, nell'osservanza delle norme di indirizzo programmatico delle Regioni; non contrasti con eventuali specifiche disposizioni localizzative stabilite dai piani urbanistici e rispetti i vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti sul territorio (art. 1, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs n. 32/1998).

La disposizione statale va coordinata con quanto stabilito dall'art. 30, comma 14, della LR n. 20/2000, secondo cui i Comuni, attraverso il POC, individuano le aree per gli impianti di distribuzione carburanti "ai sensi del D.Lgs n. 32/1998". Questa disposizione abilita dunque le amministrazioni comunali ad individuare le aree per la localizzazione degli impianti nella propria pianificazione urbanistica, attraverso il piano operativo comunale (POC).

A corollario del contenuto dell'art. 30 della LR n. 20/2000, il sopra citato paragrafo 5.5 della DCR n. 355/2002 afferma che i Comuni, ove procedano a tale specifica individuazione delle aree nel POC, debbano comunque tener conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di automobili e autoveicoli pesanti, nonché per idonee aree verdi e per le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Ciò rilevato, il coordinamento tra le normative statali e regionali si sostanzia nel fatto che i Comuni dell'Emilia-Romagna, oltre a stabilire "criteri, requisiti e caratteristiche delle aree" (in base al citato art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 32/1998), uniformandosi a quanto definito dalla citata DCR n. 355/2002 e che gli stessi hanno la facoltà di individuare specifiche aree o ambiti dove realizzare gli impianti, attraverso il POC.

Resta inteso dunque che, se i Comuni non effettuano tale puntuale individuazione nel POC, la localizzazione di nuovi impianti è ammessa purché risultino rispettati i citati criteri stabiliti in applicazione dei principi generali contenuti nel D.Lgs n. 32/1998 e sopra riportati, e siano osservati i vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti sul territorio.

Si precisa infine che l'individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione carburanti mantiene la propria efficacia anche se contenuta in un vigente strumento urbanistico, adottato precedentemente all'entrata in vigore della LR n. 20/2000, alla luce della disposizione transitoria contenuta nel primo comma dell'articolo 41 della medesima legge regionale.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Pietro Santangelo

Dott.ssa Paola Castellini